

STATUTO

**TORRE DEI MESSAPI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORRE SANTA SUSANNA BR VIA
FOSSE ARDEATINE 19

Numero REA: BR - 158852

Codice fiscale: 02612240743

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

	glio di amministrazione composto da tre membri che durerà in	
	carica per tre esercizi.	
	All'uopo vengono nominati Componenti del consiglio di Ammini-	
	strazione MISSERE Andrea Antonio, ROSATO Carmen e CALCAGNI	
	Claudia, i quali accettano la carica e dichiarano che a pro-	
	prio carico non sussistono cause di ineleggibilità o di in-	
	compatibilità.	
	Seduta stante i suddetti Consiglieri hanno nominato Presiden-	
	te il signor MISSERE Andrea Antonio e Vice Presidente la si-	
	gnora CALCAGNI Claudia.	
	Alla Società cooperativa costituita con il presente atto si	
	applicano le norme in materia di collegio sindacale previste	
	per le società a responsabilità limitata.	
	L'importo globale delle spese per la costituzione, poste a	
	carico della società, viene dai comparenti indicato in euro	
	1.200,00 (milleduecento virgola zero zero), obbligandosi i	
	soci a fornire alla società la relativa proporzionale provvi-	
	sta.	
	L'organizzazione ed il funzionamento della società sono sta-	
	biliti nello statuto che viene approvato dai soci nel testo	
	seguente:	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA	
	Art.1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE	

	E' costituita una Società cooperativa retta dalle norme del	
	Codice Civile sulla società a responsabilità limitata in	
	quanto compatibili, nonché all'art. 1 della legge 381/91,	
	lettera a) denominata: " TORRE DEI MESSAPI Società Cooperati-	
	va Sociale ONLUS ", con sede in Torre Santa Susanna (BR)	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter	
	disposizioni di attuazione del codice civile.	
	La società potrà istituire sedi secondarie, agenzie e/o depo-	
	siti nei modi, forme e termini di legge.	
	Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti pre-	
	visti dall'art. 2519 c.c. o sue successive modifiche, in te-	
	ma di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato pa-	
	trimoniale, l'assemblea dovrà essere senza indugio convocata	
	per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di	
	società per azioni in quanto compatibile.	
	L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperati-	
	va alle associazioni di categoria, l'adesione a consorzi di	
	lavoro e consorzi di cooperative sociali le cui finalità non	
	siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presen-	
	te statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge,	
	nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità pre-	
	valente, in particolare nella sezione delle cooperative so-	
	ciali.	
	Art.2 - DURATA	

	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050, potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il di-	
	ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO-OGGETTO	
	Art.3-SCOPO MUTUALISTICO	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata. La coope-	
	rativa si avvale nello svolgimento della propria attività	
	delle prestazioni lavorative dei soci.	
	La cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art.4-OGGETTO SOCIALE	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come	
	definita nell'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperati-	
	va ha lo scopo di perseguire, tramite la gestione in forma	
	associata dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa	
	per i soci nonché le migliori condizioni economiche, sociali	
	e professionali rispetto a quanto offerto dal libero mercato.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana.	
	La società, secondo i principi della mutualità previsti dal-	

	le leggi dello Stato, si propone, senza alcun fine di lucro,	
	di favorire lo sviluppo della cooperazione nel settore dei	
	servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi	
	dell'art. 1 lett. a) della legge n.381/1991, nonché di assi-	
	curare ai soci che prestano la loro attività continuità di	
	occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	A tale scopo la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in	
	appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere,	
	la progettazione, organizzazione e gestione delle seguenti	
	attività e servizi socio-sanitari e/o educativi:	
	1. Corsi di formazione;	
	2. Studi e ricerche specifiche, mirate in particolare all'a-	
	rea sociale;	
	3. Iniziative ed eventi socio culturali;	
	4. Servizi sociali, assistenziali, sanitari, socio-sanitari	
	e socio-educativi di ogni tipo sia in forma residenziale che	
	semiresidenziale o domiciliare, per anziani, persone con di-	
	sabilità fisica, sensoriale, psichica o altro, minori, perso-	
	ne con dipendenza patologica, immigrati, giovani e, comun-	
	que, per quanti altri si trovino in condizione di bisogno	
	e/o disagio sociale per età, condizioni personali, familiari	
	o sociali, sia in convenzione con enti pubblici e privati,	
	che in gestione propria;	
	5. La partecipazione ad aste pubbliche e private ed a licita-	

	zioni e trattative private per la gestione delle strutture e	
	dei servizi di cui a precedente n.4 e di servizi o attività	
	connesse e affini.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svol-	
	te nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio	
	di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi Albi o Elenchi e verranno svolte se-	
	condo i principi di mutualità prevalente così come definiti	
	dall'art. 2512 del codice civile, potendosi avvalere comun-	
	que degli apporti di beni anche di non soci.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette	
	da enti pubblici o privati direttamente o indirettamente an-	
	che in A.T.I., per lo svolgimento dell'attività previste nel	
	presente Statuto.	
	La società, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà	
	compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, crediti-	
	zie che riterrà opportune, purchè nei modi e nei termini pre-	
	visti dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali e dallo	
	statuto sociale.	
	La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed	
	i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite	
	con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.	
	TITOLO III	

	SOCI	
	Art. 5	
	A) SOCI ORDINARI	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in gra-	
	do di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e	
	che sono in possesso dei seguenti requisiti:	
	- Qualifica professionale non incompatibile con gli scopi so-	
	ciali;	
	- Maggiore età	
	Sono soci lavoratori coloro che:	
	a) Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali ed alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) Partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché al-	
	la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed al-	
	le decisioni sulla loro destinazione;	
	d) Mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svol-	
	ta, nonché, alla quantità delle prestazioni di lavoro dispo-	
	nibili per la cooperativa stessa.	

	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro,	
	la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo	
	trattamento economico e normativo sono disciplinati da appo-	
	sito Regolamento, redatto dall' Organo Amministrativo ed ap-	
	provato dall'Assemblea dei Soci.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e sta-	
	bilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il regolamento interno può definire le misure da adottare in	
	caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto	
	delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.	
	B) SOCI VOLONTARI.	
	I soci lavoratori volontari sono coloro che oltre a quanto	
	già detto prestano la loro attività gratuitamente, e per so-	
	lo scopo di solidarietà ed ai quali si applica il disposto	
	dell'art.2 L. 381/1991;	
	C) CATEGORIE SPECIALI DI SOCI.	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di so-	
	ci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del c.c. i	
	cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente artico-	
	lo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori anche volontari comunque in possesso dei requisiti	

	ti di cui all'art.5 del presente statuto che intendono com-	
	pletare la loro formazione o valutare in modo graduale il	
	proprio inserimento nella cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del co-	
	dice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo eventuale ri-	
	sarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre) me-	
	si.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenen-	
	te alla categoria speciale, oltre a quelle individuate	
	dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) L'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;	
	b) L'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) Il mancato adeguamento agli standard produttivi o comun-	
	que l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati rag-	

	giunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità	
	del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione il socio appartenente	
	alla categoria speciale potrà essere escluso dall'organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissio-	
	ne.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il dirit-	
	to di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai	
	precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spetta-	
	no ai soci di cui all'art 5 del presente statuto. Il passag-	
	gio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve esse-	
	re comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo	
	amministrativo nel libro dei soci. Potrà essere redatto appo-	
	sito regolamento che disciplini la durata, la natura e	
	quant'altro non contemplato dalla legge relativo al rapporto	
	di questa categoria speciale di soci. Al socio appartenente	
	alla categoria speciale per quanto non previsto nel presente	
	titolo e nel regolamento, si applicano le disposizioni dei	
	soci lavoratori.	
	Art. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	

	a) Indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita, codice fiscale	
	b) L'indicazione della effettiva attività svolta, della even-	
	tuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa delle specifiche competenze	
	possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in confor-	
	mità con il presente statuto e con l'apposito regolamento	
	dei quali dichiara di aver preso visione;	
	c) L'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né	
	superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b, c, d, relative alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) La ragione sociale e la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) La deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) La qualità della persona che sottoscrive la domanda.	

	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli amministratori sul libro	
	dei soci.	
	L'organo amministrativo deve entro, 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine decaden-	
	za di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria	
	decisione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nel-	
	la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che	
	sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce	
	in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel rego-	
	lamento di cui all'articolo 5).	
	Art. 7 - OBBLIGHI DEL SOCIO - fermi restando gli altri obbli-	
	ghi nascenti della legge e dello statuto, i soci sono obbli-	

	gati;	
	a) Al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo,	
	- del capitale sottoscritto.	
	Della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le proprie capacità professiona-	
	li ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previ-	
	sto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le e-	
	sigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti della cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro dei soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	(trenta) giorni della ricezione della relativa comunicazione	
	da effettuarsi con raccomandata alla cooperativa.	
	E fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad al-	
	tre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed e-	

	splichino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro	
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo speci-	
	fica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener	
	conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro.	
	Art. 8 -PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - la qualità di so-	
	cio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art.9 - RECESSO DEL SOCIO- Oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, può recedere il socio:	
	1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	3. il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni	
	delle domande di recesso e di provvedere nei modi e nei tem-	
	pi di cui all'art. 2532 c.c.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le della comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società,	

	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo Am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Art. 10 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché delle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a	
	sessanta giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno un mese non adempia al versamento del valo-	
	re delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute	

	alla società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Or-	
	gano Amministrativo;	
	f) che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disci-	
	plinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	g) il cui rapporto di lavoro non subordinato sia stato risol-	
	to dalla cooperativa per inadempimento;	
	h) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art. 5) senza la prevista autorizzazio-	
	ne dell'Organo Amministrativo;	
	i) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissio-	
	ni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia di-	
	chiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rap-	
	porto di lavoro;	
	j) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori	
	(precisandosi che per detti strumenti si intendono gli ammor-	
	tizzatori sociali tra i quali la mobilità).	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazio-	
	ne. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	

	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro so-	
	ci da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 11- DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Salvo diversa e motivata decisione	
	dall'Organo Amministrativo, alla deliberazione di recesso,	
	di decadenza, o di esclusione del socio lavoratore consegue	
	la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	Art. 12- LIQUIDAZIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 17, lett. C) la cui liqui-	
	dazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamen-	
	te al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai su-	
	periore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La	
	liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 13 - MORTE DEL SOCIO	

	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più ere-	
	di o legatari, essi, entro sei mesi dalla data del decesso,	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di	
	fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, com-	
	mi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà, subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accer-	
	terà i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente Art, 7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 12.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la società consenta la divisione. La so-	
	cietà esprime il proprio apprezzamento con le modalità previ-	
	ste dall'art. 7.	

	In caso di apprezzamento negativo ed in mancanza di subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13	
	Art. 14 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RE-	
	SPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque)	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto, sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.10, lettera b)	
	c) d) e) f) g) h) i) l), oltre al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipa-	
	zione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa, può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mu-	
	tualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	

	1234 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno a-	
	vuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello	
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.15- ELEMENTI COSTITUTIVI	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote del valore nominale di euro 166,00 (centosessantasei	
	virgola zero zero); la quota complessiva detenuta da ciascun	
	socio non può essere superiore ai limiti di legge.	
	b) Dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi o agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c) Dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;	

	d) Dalla riserva straordinaria;	
	e) Da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della Società.	
	Art. 16 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione degli amministratori. Il socio che inten-	
	de trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è li-	
	bero di trasferire la propria partecipazione e la società de-	
	ve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	per diventare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizio-	
	ne al Collegio arbitrale.	
	Art. 17- BILANCIO DI ESERCIZIO	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicem-	
	bre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'or-	

	gano amministrativo provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato al-	
	la decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoven-	
	ti) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero en-	
	tro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilan-	
	cio consolidato, oppure lo richiedono particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segna-	
	late dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o,	
	in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) A riserva legale nella misura non inferiore al 30% (tren-	
	ta per cento)	
	b) Al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) Ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.1992 n. 59.	
	La decisione dei soci deve, in ogni caso, destinare gli uti-	
	li, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili. E' fatto espresso	
	divieto di distribuire le riserve tra i soci nonché di emet-	
	tere strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci.	
	Art. 18- RISTORNI	

	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli ammi-	
	nistratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ri-	
	storni ai soci da riconoscere loro proporzionalmente alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici da loro forniti	
	ed evidenziati in bilancio in maniera autonoma e distinta ai	
	sensi dell'art. 2545- sexies del c.c., il tutto commisurato	
	alle giornate ed alle ore di lavoro prestate in relazione al-	
	le mansioni attribuite ed effettivamente svolte comunque nei	
	limiti e con le modalità stabilite Dalla vigente normativa	
	in materia. I ristorni possono essere ripartite tra i soci	
	anche mediante aumento gratuito delle rispettive quote di ca-	
	pitale sociale sottoscritto e versato.	
	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 19- DECISIONI DEI SOCI - i soci decidono sulle materie	
	riservate alla loro competenza della legge, dal presente at-	
	to costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più ammini-	
	stratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approva-	
	zione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-	
	li;	
	b) La nomina dell'organo amministrativo;	
	c) La nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e	

	del presidente del collegio sindacale e del revisore;	
	d) Le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) La decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci;	
	f) L'eventuale erogazione di trattamento economici ulteriori	
	ai sensi dell'art. 3 comma 2, della legge 3 aprile 2001	
	n.142;	
	g) La deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi a-	
	ziendale, con le relative forme di apporto, anche economico,	
	da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della	
	crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla	
	legge, il programma di mobilità. Le decisioni dei soci di	
	cui alle precedenti lettere a), b), h) sono adottate median-	
	te consultazione scritta o sulla base del consenso espresso	
	per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo. Le	
	decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d), e), f)	
	e g) oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o	
	un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante de-	
	liberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art. 21.	
	Art. 20 DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O	
	CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	

	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle	
	lettere d) e) f) g) del precedente articolo, sono adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consen-	
	so espresso per iscritto.	
	La decisione sul metodo è adottata sull'organo amministrati-	
	vo. Nel caso si opti per il sistema della consultazione	
	scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà	
	concludersi con la redazione di un apposito documento scrit-	
	to, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua-	
	li autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti, che a-	
	stenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza.	
	- L'argomento della decisione;	
	- Il contenuto della decisione;	
	- Il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua-	
	li autorizzazioni alla stessa conseguente.	

	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i so-	
	ci i quali entro cinque giorni successivi dovranno trasmette-	
	re alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-	
	trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avveni-	
	re con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che con-	
	senta un riscontro della spedizione e del ricevimento, com-	
	presi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui	
	al presente articolo se iscritto a libro soci da almeno 90	
	(novanta) giorni e può esprimere un solo voto se socio coope-	
	ratore. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	Art. 21 - ASSEMBLEE	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) f)	
	g) del precedente art. 19 e in tutti gli altri casi espressa-	
	mente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nu-	

	mero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti od informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 22 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	

	ne del giorno.	
	Art. 23 - VOTAZIONI	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema	
	dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assem-	
	blea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a mag-	
	gioranza ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 24- VOTO	
	Nell'assemblea hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Cia-	
	scun socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia l'am-	
	montare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi	
	motivo non possono intervenire, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare mediante delega scritta soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima ca-	
	tegoria di socio cooperatore e che non sia Amministratore o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo grado che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del girante	
	in bianco.	
	Art. 25 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	

	L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi dalla persona designata dall'assem-	
	blea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 26- AMMINISTRAZIONE	
	L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio	
	di Amministrazione composto da tre membri eletti dall'assem-	
	blea ordinaria e scelti tra i soci cooperatori o tra le per-	
	sone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Pre-	
	sidente ed il Consigliere.	
	La firma e la rappresentanza della cooperativa spetta al Pre-	
	sidente del Consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri	
	delegati, se nominati.	
	I membri del consiglio di amministrazione durano in carica	
	tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo eserci-	
	zio della loro carica e sono rieleggibili.	
	Gli amministratori sono esonerati dall'obbligo di prestare	
	cauzioni, ma assumono gli obblighi e le responsabilità di	
	cui agli artt. 2373, 2392 e 2394 del Codice Civile.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	

	da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà uti-	
	le, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consi-	
	glieri.	
	La convocazione sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi	
	con lettera raccomandata a ciascun consigliere, telegramma,	
	lettera consegnata a mano, posta elettronica ovvero qualsia-	
	si altro mezzo atto a provare l'avvenuta conoscenza da parte	
	dei consiglieri almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei	
	casi di urgenza, a mezzo di telegramma o posta elettronica,	
	in modo che consiglieri e l'organo di controllo ne siano in-	
	formati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Con-	
	siglio.	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le opera-	
	zioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comun-	
	que rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quel-	
	li che per legge sono di esclusiva competenza dell'assem-	
	blea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione della coopera-	
	tiva a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e	
	consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperati-	
	va stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancel-	
	lare ipoteche.	
	L'organo amministrativo può nominare il direttore e comitati	

	tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le	
	mansioni ed eventualmente, sentito il parere dell'organo di	
	controllo , nel caso in cui questo fosse stato nominato, i	
	compensi.	
	L'organo amministrativo relazione, in occasione dell'approva-	
	zione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-	
	co, con particolare attenzione rivolta alla sussistenza del	
	requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si	
	intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso	
	in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo	
	2545-octies c.c.. Nella medesima relazione gli amministrato-	
	ri devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può compiere	
	tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, per-	
	ciò, con una sola sua firma rilasciare anche liberatorie	
	quietanze ad Enti pubblici. Può, pure, rilasciare procure an-	
	che per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassa-	
	zione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della	
	società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministra-	
	tivi.	
	Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Presi-	
	dente del Consiglio di Amministrazione potranno:	
	1. fare tutte le operazioni bancarie, ivi compreso l'accen-	

	sione di conti correnti di corrispondenza, operazioni di ver-	
	samento e prelevamento sugli stessi e la presentazione per	
	lo sconto di effetti, tratte e titoli in generale;	
	2. utilizzare fidi e scoperti in genere;	
	3. ottenere mutui, affidamenti, finanziamenti e locazioni	
	finanziarie in genere, concedendo le necessarie garanzie;	
	4. assumere nei confronti di istituti bancari, Enti e perso-	
	ne, nei crediti garantiti e non, tutti i relativi obblighi e	
	impegni;	
	5. ritirare dagli uffici postali o da qualunque altro uffi-	
	cio di spedizioni, pubblico o privato, lettere raccomandate	
	od assicurate, merci, plichi e quant'altro contenente valori;	
	6. effettuare acquisti di merci e beni strumentali, senza	
	limite alcuno, quali a titolo esemplificativo e non assoluta-	
	mente esaustivo arredi, mobilio, elettrodomestici, attrezza-	
	ture varie e minute, vettovagliamenti, autoveicoli, autocar-	
	ri, furgoni;	
	7. effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ricevendone le	
	relative quietanze;	
	8. effettuare vendita e permuta di merci e beni strumentali	
	ed incassare somme e quant'altro dovuto alla società da	
	chiunque, rilasciandone quietanza nelle forme richieste;	
	9. partecipare a gare, appalti nonchè effettuare offerte	
	per la fornitura di beni e servizi presso Enti pubblici e	
	privati;	

	10. partecipare alla costituzione di consorzi e associazioni	
	temporanee di imprese, nominare e rilasciare mandato alla ca-	
	pogruppo;	
	11. accettare incarichi, sottoscrivere contratti per l'esecu-	
	zione delle prestazioni con Enti pubblici e privati;	
	12. assumere dirigenti, impiegati ed operai, stabilendone	
	gli incarichi e le mansioni, fissare le retribuzioni, sospen-	
	derli e licenziarli;	
	13. conferire incarichi a professionisti o lavoratori autono-	
	mi, stipulare le relative convenzioni;	
	14. nominare avvocati e procuratori per la difesa e la rap-	
	presentanza della società;	
	15. dare esecuzione a qualunque deliberazione delle assem-	
	blee ordinarie e straordinarie;	
	16. sottoscrivere contratti di utenza.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo so-	
	stituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consiglier-	
	re oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	ART. 27 - ORGANO DI CONTROLLO	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina	
	dell'organo di controllo costituito da un solo membro effe-	
	tivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali	
	dei conti.	

	Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	
	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di con-	
	trollo.	
	Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà	
	di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimen-	
	to a società controllate, sull'andamento delle operazioni so-	
	ciali o su determinati affari. Possono scambiare informazio-	
	ni con i corrispondenti organi delle società controllate in	
	merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'anda-	
	mento generale dell'attività sociale.	

	Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei con-	
	ti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	e della legislazione speciale in materia.	
	Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestio-	
	ne sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e	
	alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assem-	
	blee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazio-	
	ne e del comitato esecutivo, se nominato.	
	In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare	
	un revisore al quale affidare unicamente le attività di revi-	
	sione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e se-	
	guenti del cod. civ. e della legislazione speciale in mate-	
	ria.	
	Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di control-	
	lo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupp-	
	sti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'as-	
	semblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto	
	da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assem-	
	blea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate	
	per il sindaco unico.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei	
	conti iscritti nell'apposito Registro.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	

	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministra-	
	tivo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono	
	insieme con quelli in carica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a ver-	
	bale i motivi del proprio dissenso.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Art. 28- COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori tenendo conto dei particolari compiti at-	
	tribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 29 SCIoglimento ANTICIPATO	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 30 DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto, dedotto	
	soltanto il capitale sociale, ai fondi mutualistici per la	

	produzione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi	
	dell'art. 2514 del codice civile.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.31 regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione all'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 32 PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 33- RINVIO	
	Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice	

38 di 38